



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Alla Regione del VENETO
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Al Comune di San Giorgio delle Pertiche
comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it

Alla Commissione per il patrimonio
culturale del Veneto
sr-ven.corepacu@cultura.gov.it

Data, Prot. (vedi intestazione digitale)

Classifica 34.28.10/498/2024

Risposta al foglio n. 0461821 del 09-09-2024

Rif. ingresso n. 0030688 del 09-09-2024

OGGETTO: San Giorgio delle Pertiche, Campo San Martino, Curtarolo e Vigodarzere (PD)
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – D.Lgs. 152/2006, artt. 13 co. 5 e 14.
Piano di Assetto Territoriale Intercomunale Tematico 'Grandi Strutture di Vendita' tra i
Comuni di San Giorgio delle Pertiche, Campo San Martino, Curtarolo e Vigodarzere (PD).
Codice Pratica: RA 1358;
Amministrazione proponente: Comune San Giorgio delle Pertiche;
Parere di competenza
VAS_par-SABAP

CON RIFERIMENTO al piano in argomento, facendo seguito alla nota trasmessa dal Comune di Capodarsego con prot. n. 0461821 del 09-09-2024, (qui pervenuta in data 09-09-2024 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0030688 del 09-09-2024) con cui codesta Amministrazione regionale ha condiviso i relativi elaborati per tramite del link: <https://www.comunesangiorgiodellepertiche.geoportalepa.it/PATI.aspx?ver=0,10627306723328>, messi a disposizione dall'Amministrazione proponente;

ESAMINATI il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente al suddetto piano;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; visti, in particolare, gli artt. 14 e 15 e l'allegato VI del citato decreto legislativo;

VISTO il *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, nonché le vigenti disposizioni dell'art. 41 co. 1 lett. d) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTA la Circolare n. 3 della *Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio* del 29-01-2020;

QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

a) si ritiene non esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi. Nessuno dei punti di criticità espressi dalla scrivente nel parere VAS rilasciato sulla scorta del Rapporto Preliminare, di cui al prot. n. 34645 del 12-10-2023 – i cui contenuti si ribadiscono e integralmente si richiamano – appare superato dall'attuale fase di analisi. I principi di coerenza interna non risultano assolti, considerato come l'obbligo dichiarato di dover sottoporre l'ampliamento della grande struttura di vendita denominata "Le Centurie" – già esistente e con un'estensione superiore ai 4.000 mq – alla definizione di uno strumento di pianificazione di carattere sovracomunale non sia supportato, ancora in questa successiva fase analitica, da dati che permettano di valutare, soprattutto in termini qualitativi, l'entità di tale ampliamento, sia in termini volumetrici che di organizzazione insediativa. Risulta, pertanto, impossibile valutare gli obiettivi strategici



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

e programmatici che il piano si propone, nonché le azioni di piano attraverso le quali tali obiettivi potranno trovare concreta attuazione. Del tutto assente è, inoltre, la corretta disamina della coerenza con la pianificazione sovraordinata, dato atto che i riferimenti presi ad esame non tengono neanche conto dell'attuale stato della pianificazione vigente. Ciò appare assai significativo per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, visto che gli obiettivi di piano (peraltro poco chiari e definiti) sono messi in relazione con il P.T.R.C. emanato nel 1992, senza neanche citare i contenuti del nuovo *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto*, approvato con D.G.R. n. 107 in data 17-07-2020 a completo superamento del precedente.

b) si ritiene non esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e della sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano, considerato che per esplicita indicazione il Rapporto Ambientale rinuncia alla possibilità di descrivere ipotesi alternative mediante la prefigurazione di differenti scenari generati dall'attuazione, anche parziale, degli obiettivi di piano. Non convince in termini di conservazione dei valori paesaggistici riconosciuti nell'ambito di intervento l'analisi detrattiva relativa alla cosiddetta 'opzione zero', che si limita ad analizzare superficialmente il mantenimento delle vigenti previsioni urbanistiche senza produrre confronto alcuno rispetto alla possibilità di mantenere lo *status quo*. L'analisi viene pertanto ridotta semplicemente alla valutazione quantitativa che l'ampliamento (quantificato in maniera tabellare in 8.124,80 mq e 50.782,50 mc) introdurrà nell'ambito interessato, senza dimostrare l'effettiva sostenibilità dell'operazione e senza far comprendere in termini effettivi quali siano le trasformazioni attese nel territorio del comune di San Giorgio delle Pertiche ove la grande struttura di vendita si situa, nonché quali possano essere le conseguenze riverberate nei territori comunali di Campo San Martino, Curtarolo e Vigondarzero coinvolti nella redigenda pianificazione di livello intercomunale. Resta, pertanto, non sufficientemente indagata la reale portata delle azioni che si renderanno necessarie al fine di attuare gli obiettivi strategici, volta a delineare le effettive situazioni evolutive conseguenti agli obiettivi di piano.

c) si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate. Non appare in alcun modo approfondita la disamina rispetto ai punti di criticità riscontrati nel punto c) del precedente parere dalla Scrivente espresso. Anche questa fase di analisi si limita a menzionare con estrema genericità i beni paesaggistici presenti sul territorio (riducendo l'analisi ad una mera elencazione dei corsi d'acqua tutelati ex art. 142 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e ad un generico e del tutto insufficiente richiamo al sistema della centuriazione romana (sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142 c.1, lett. m)), senza esplicitare quali siano i valori paesaggistici oggetto di specifica protezione né riconoscere le peculiarità dei luoghi potenzialmente interessati dall'attuazione degli obiettivi di piano e delle opere da questi discendenti. Ne consegue che l'analisi risulta ancora in questa sede del tutto insufficiente, rendendo impossibile poter valutare la sostenibilità degli obiettivi genericamente individuati. A tal proposito, si sarebbe ritenuto necessario, per quanto attiene agli aspetti relativi al patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, che il livello di approfondimento avesse analizzato le componenti distintive e qualificanti di tutti i comuni coinvolti, rappresentate certamente dai *beni culturali e paesaggistici* presenti e diffusi sul territorio, ma anche da tutti quegli ambiti di spiccato valore percettivo e identitario, quali i centri storicamente determinati, i borghi rurali e le aree agricole configurabili con il 'paesaggio agrario', ancora fortemente riconoscibili come segni strutturanti del palinsesto attuale. Preme a tal proposito rammentare che una lettura scorretta o superficiale di tali sistemi di valori culturali, paesaggistici e territoriali rischia di obliterare brani significativi e sostanziali del paesaggio storico, sottraendo chiavi di lettura indispensabili alla comprensione del sistema paesaggistico e culturale, così come percepito dalla popolazione;

d) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale – architettonico e archeologico – al paesaggio e all'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali. La presente fase di redazione del piano non permette di quantificare la reale portata materiale delle azioni di piano che si concretizzeranno in opere atte a produrre effettive e significative trasformazioni territoriali. Si fa generica menzione di opere complementari principalmente afferenti alla viabilità la cui realizzazione rischia di produrre profonde trasformazioni nel disegno complessivo della trama paesistica territoriale, costruita sulla centuriazione romana, senza valutarne l'impatto complessivo e senza porsi interrogativi riguardanti la potenziale perdita di tracce costitutive ed identitarie intimamente correlate al patrimonio



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

culturale e paesaggistico capillarmente diffuso sul territorio. Ne consegue che la disamina prodotta appare del tutto insufficiente a produrre qualsivoglia circostanziata valutazione di merito, senza introdurre nessuno degli approfondimenti dalla Scrivente esplicitamente richiesti nel suindicato parere preliminare.

e) si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente, considerato che, come già espresso, l'attuale fase di elaborazione, non producendo alcun sostanziale approfondimento di merito rispetto alla precedente, non consente di valutare l'entità dei possibili impatti – ovvero di dimostrare la sostenibilità delle strategie di piano in relazione al patrimonio culturale tutelato – e, di conseguenza, di misurare l'efficacia delle misure di mitigazione e compensazione, fugacemente citate nel Rapporto Ambientale senza approfondire alcuna indicazione di merito, che permettano di ridurre gli effetti o di introdurre opportuni correttivi;

f) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. Nel Rapporto Ambientale non si fa cenno alcuno all'approccio metodologico che dovrà guidare il sistema di monitoraggio. Non risultano, pertanto, individuati gli obiettivi dello stesso, non si definiscono nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Preme a tal proposito precisare che nella fase attuativa del piano, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiC in rapporto a qualsiasi proposta di intervento o progetto che interessi il patrimonio culturale nazionale e il paesaggio. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiC.

Ai sensi dell'art. 21 co. 4 del *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, D.P.C.M. 57/2024, le amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto entro tre giorni dalla ricezione dello stesso alla competente Commissione di garanzia per il patrimonio culturale istituita ai sensi dell'art. 12, co. 1-*bis* della L. 29 luglio 2014, n. 106.

IL SOPRINTENDENTE
Vincenzo Tiné

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto Francesca Vendittelli
I Responsabili dell'Istruttoria
Funzionario Architetto Francesca Vendittelli
Funzionario Archeologo Matteo Frassine